



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DEL 21 aprile 2005

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 20 aprile 2005 - Tredicesima giornata ritorno

Cagliari-Lazio 1-1
Fiorentina-Messina 1-1
Juventus-Internazionale 0-1
Lecce-Bologna 1-1
Milan-Chievo Verona 1-0
Palermo-Brescia 3-3
Parma-Sampdoria 1-1
Reggina-Atalanta 0-0
Roma-Siena 0-2
Udinese-Livorno 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 21 aprile 2005, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 87

1) SERIE A TIM

Gare del 20 aprile 2005 - Tredicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice Sportivo,

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore **Ibrahimovic Zlatan** (Soc. **Juventus**) in danno del calciatore **Cordoba Ivan Ramiro** (Soc. **Internazionale**) al 42° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 42° del secondo tempo, nella tre quarti campo dell'Internazionale, il pallone era controllato da un calciatore dell'Internazionale. A distanza di molti metri, verso l'area di rigore, si trovavano affiancati Cordoba e Ibrahimovic. Il primo agganciava con un piede, bloccandolo, il piede dell'avversario. Ibrahimovic, da fermo, compiva una torsione del corpo all'indietro e, ruotando praticamente su se stesso, colpiva con il braccio sinistro allargato Cordoba tra mento e collo. Il calciatore dell'Internazionale cadeva all'indietro per terra.

Il fatto non era rilevato dall'Arbitro il quale stava seguendo lo svolgimento dell'azione, ed aveva pertanto Cordoba e Ibrahimovic al di fuori del suo campo di visuale. Un calciatore dell'Internazionale richiamava l'attenzione del Direttore di gara, il quale interrompeva il gioco e si avvicinava a Cordoba, sempre a terra. Interveniva lo staff sanitario prestando assistenza al calciatore. Questi, rialzatosi, usciva dal terreno, e riprendeva subito dopo a giocare. Nei confronti di Ibrahimovic non venivano adottati provvedimenti disciplinari.

L'episodio segnalato dal Procuratore Federale è **estraneo all'azione di gioco**: il gesto commesso dal calciatore della Juventus non era, infatti, in alcun modo funzionale alla partecipazione al gioco, poiché in quel momento il pallone era controllato da un calciatore dell'Internazionale, marcato da un avversario, e non era stato rilanciato verso la zona del campo ove si trovavano Ibrahimovic e Cordoba.

Il fatto **non è stato rilevato dal Direttore di gara**, il quale era impegnato a seguire lo svolgimento dell'azione. Come già evidenziato, le immagini dimostrano che l'Arbitro non poteva percepire il gesto di Ibrahimovic, in quanto avvenuto al di fuori del suo campo di visione in quel momento.

Analogamente, le immagini non evidenziano una posizione degli altri Ufficiali di gara utile a rilevare il fatto.

Il colpo inferto da Ibrahimovic all'avversario è definibile **come violento**, alla luce del consolidato parametro interpretativo dell'art. 31 comma a3) CGS. Si è trattato infatti di un gesto intenzionale, diretto contro un avversario ed idoneo a cagionargli un pregiudizio fisico. La volontarietà dell'atto è resa evidente dalla ripresa televisiva la quale documenta che il calciatore della Juventus compì il sopra descritto movimento di torsione del corpo proprio al fine di raggiungere con il braccio allargato l'avversario.

L'oggettiva idoneità del gesto a cagionare un danno all'avversario risulta sia dal tipo di movimento compiuto da Ibrahimovic sia dalla zona del corpo di Cordoba che ne fu interessata.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l'utilizzabilità della prova televisiva, quali determinati dal citato art. 31 comma a3) CGS.

Sanzione adeguata alla gravità del gesto è, in conformità dei criteri applicativi costantemente utilizzati dagli Organi disciplinari in fattispecie analoghe, la squalifica per **due giornate di gara**, considerato, da un lato, che si è trattato di fatto estraneo all'azione in svolgimento, e dall'altro che il calciatore colpito non ha subito alcun pregiudizio concreto alla sua integrità fisica, tanto da poter immediatamente riprendere la gara e portarla a compimento, in modo del tutto regolare, sino al termine.

P.Q.M.

Delibera di infliggere al calciatore **Ibrahimovic Zlatan** (Soc. **Juventus**) la squalifica per **due** giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato una bottiglia in plastica, chiusa e quasi completamente piena d'acqua, contro un Assistente, che veniva sfiorato alla testa; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, al 15° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo con fragore nello stesso settore da loro occupato, al 6° ed al 25° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere con fragore un petardo nello stesso settore da loro occupato, al 1° del primo tempo; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00

TOTTI Francesco (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Undicesima sanzione); perché, al 18° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba, compiendo l'atto in un contesto estraneo all'azione in svolgimento poiché il pallone si trovava già a considerevole distanza. Dopo che l'Arbitro, su segnalazione di un Assistente, aveva già interrotto il gioco, colpiva il medesimo avversario con un violento pugno al volto; infrazioni – sanzionate con la squalifica per **quattro giornate di gara** - rilevate da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DALLAMANO Simone (Brescia): perché, al 27° del primo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

MAGGIO Christian (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

TERLIZZI Christian (Palermo): perché, al 24° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

ZORO Marc Andre (Messina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

APPIAH Stephen (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CARDONE Giuseppe (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CIPRIANI Giacomo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

COLONNESE Francesco (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

COSTACURTA Alessandro (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

CRISTANTE Filippo (Messina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

DIAMOUTENE Souleymane (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

IBRAHIMOVIC Zlatan (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LANNA Salvatore (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

MAKINWA Stephen Ayodele (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MESTO Giandomenico (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

MONTOLIVO Riccardo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MUNTARI Sulley Ali (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Tredicesima sanzione).

PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

STOVINI Lorenzo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TUDOR Igor (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PANUCCI Christian (Roma)

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BALESTRI Iacopo (Reggina)

SECONDA SANZIONE

TOLDO Francesco (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

COLUCCI Leonardo (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BIAVA Giuseppe (Palermo)

BRIGHI Matteo (Chievo Verona)

CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale)

MELARA Matteo (Livorno)

ZANETTI Cristiano (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MEXES Philippe (Roma)

SAVINI Mirko (Fiorentina)

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale)

SESTA SANZIONE

DE SOUZA TEIXEIRA Juarez (Bologna)

DO CARMO NETO Alberto Valentim (Siena)

FAVALLI Giuseppe (Internazionale)

NEDVED Pavel (Juventus)

PAVAN Simone (Sampdoria)

QUINTA SANZIONE

LANGELLA Antonio (Cagliari)
ZAMBONI Marco (Reggina)
ZENONI Cristian (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

CAPELLI Daniele (Atalanta)
DE ALMEIDA Angelo Mariano (Lecce)
SACCHETTI Stefano (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

ZAMBRELLA Fabrizio (Brescia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MICCOLI Fabrizio (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Settima sanzione).

DANILEVICIUS Tomas (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MUTARELLI Massimo (Palermo)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

EREMENKO Alexei (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

GIANNICHECKA Giuliano (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

KUTUZAU Vitali (Sampdoria)
MANNINGER Alexander (Siena)

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA'
NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 MAGGIO 2005

ZANOTTI Mario (Lecce): perché, al 47° del secondo tempo, in violazione dei doveri inerenti il ruolo di dirigente accompagnatore, protestava platealmente nei confronti dell'Arbitro con gesti e con parole - urlate - di tenore irrispettoso; sanzione aggravata in quanto recidivo.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 maggio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 APRILE 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani